ATTO N. 1096-687/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini Relatore di minoranza Consigliere Enrico Sebastiani

(Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno) (Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

"Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria"

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14.12.2007

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14.12.2007



COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Nel trasmettere al Consiglio la proposta di legge (ATTI NN. 1096-687 BIS) si comunica quanto segue:

- che l'atto 1096 viene rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento Interno, secondo il procedimento ordinario;
- che la I Commissione ha esaminato i suddetti atti in sede referente e secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3;
- che la Commissione medesima ha espresso a maggioranza dei presenti parere favorevole sul testo così come emendato, recante il seguente titolo: "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria".

Inoltre, nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento Interno, si comunica che riferiranno oralmente Consiglio al medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 6 Regolamento Interno, per maggioranza il Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza Consigliere Enrico Sebastiani.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1783 del 12.11.2007, concernente: "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.11.2007 e assegnato per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in data 28.11.2007 (ATTO N. 1096);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall'art. 28, comma 2 del Regolamento interno, viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Sebastiani e Tomassoni, concernente: "Modificazioni della legge regionale 10.2.2006, n. 4 recante medicazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9.8.1995, n. 13 del 27.4.2001, n. 11 del 22.2.2005 – in materia di entrata e di spesa", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17.1.2007 e assegnato per competenza, in sede referente, alla I Commissione Consiliare permanente in data 18.1.2007 (ATTO N. 687);

VISTO in particolare l'art. 25, comma 3 del Regolamento Interno;

ATTESO altresì che il testo proposto dalla I Commissione reca il seguente titolo: "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria"

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Enrico Sebastiani (ATTO N. 1096-687/BIS);

VISTA la legge 5 luglio 1982, n. 441;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1987, n. 48;



VISTA la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13;

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 5;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002, n. 23;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, sull'Allegato A, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

 di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria", composta di n. 26 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I "Tutela del contribuente regionale"	TITOLO I "Tutela del contribuente regionale"
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Oggetto e finalità)
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, disciplina le garanzie e le tutele dei	1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.
 L'ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi : a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente; b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento; c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari; d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente. 	idem a)
3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 4. Le leggi e i regolamenti regionali che non	idem



hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.	
5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.	
6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.	
7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.	7. idem
Art. 2 (Efficacia temporale delle norme tributarie)	Art. 2 (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.	1. idem
2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.	



3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.	3. idem
Art. 3 (Informazione del contribuente regionale)	Art. 3 (Informazione del contribuente regionale)
1. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.	idem
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.	2. idem
Art. 4 (Conoscenza degli atti e semplificazione)	Art. 4 (Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai	idem



fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

- 2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, 4. essere richiesti documenti ed informazioni già. possesso dell'amministrazione in regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione

idem

idem

idem



amministrativa.	
5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non é tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.	idem
Art. 5 (Chiarezza e motivazione degli atti)	Art. 5 (Chiarezza e motivazione degli atti)
1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama.	1. idem
2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:	2. idem





 a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche 	idem
nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 11; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.	idem c)
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.	
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.	4. idem
Art. 6 (Tutela dell'integrità patrimoniale)	Art. 6 (Tutela dell'integrità patrimoniale)
Art. 6	(Tutela dell'integrità patrimoniale)
Art. 6 (Tutela dell'integrità patrimoniale) 1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta	(Tutela dell'integrità patrimoniale) 1. idem



4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.	l l
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.	5. idem
6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.	6. idem
7. La Giunta regionale, emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.	
Art. 7 (Rimessione in termini)	Art. 7 (Rimessione in termini)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza	idem



	·
maggiore.	,
2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.	idem
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.	3. idem
Art. 8	Art. 8
(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale)	(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale)
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.	1. idem
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.	2. idem
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.	3. idem



Art. 9 (Interpello del contribuente)	Art. 9 (Interpello del contribuente)
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.	idem
2. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l'istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.	2 idem
3. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.	3. idem



4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.	idem
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 3, comma 2.	idem
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.	idem
Art. 10 (Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza)	Art. 10 (Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza)
1. L'istanza d'interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.	1. idem
 2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità: a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale 	idem a) idem
sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l'indicazione delle disposizioni	idem



normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni; c) l'esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;	c) idem
 d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione regionale; e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. 	idem
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.	3. idem
4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l'ufficio richiede all'istante l'integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all'articolo 9, comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.	4. idem
Art. 11 (Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)	Art. 11 (Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)
1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L'amministrazione regionale,	idem



in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità od infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale. 2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività di controllo dell'amministrazione regionale.	
3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.	3. idem
Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali)	Art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e controlli fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.	1. idem
2. Quando inizia il controllo, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che lo giustificano e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi	2. idem



agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

- 3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
- 4. Delle osservazioni e dei rilievi del 4. contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.
- 5. La permanenza, presso la sede del 5. contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.
- 6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga 6. che i controllori procedano con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, di cui all'articolo 13, secondo quanto previsto all'articolo 14.

idem

idem

idem

idem



7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.	idem
Art. 13 (Istituzione del Garante del contribuente regionale)	Art. 13 (Istituzione del Garante del contribuente regionale)
1. É istituito presso la Regione Umbria, il Garante del contribuente regionale.	l. idem
2. Il D ifensore C ivico regionale dell'Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.	2. idem
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici del Difensore Civico regionale dell'Umbria.	3. idem
Art. 14 (Facoltà e poteri del Garante)	Art. 14 (Facoltà e poteri del Garante)
1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il	1. Idem



rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all'ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l'attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.	idem
2. L'ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.	
3. Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'ufficio, informando contemporaneamente l'autore della segnalazione.	3. idem
4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.	4. idem
Art. 15 (Rapporti tra Garante e Regione Umbria)	Art. 15 (Rapporti tra Garante e Regione Umbria)
1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.	1. idem
Art. 16 (Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari)	Art. 16 (Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari)
1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli	1.



tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.	idem
Art. 17 (Soggetti preposti alla riscossione)	Art. 17 (Soggetti preposti alla riscossione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione Umbria svolgono l'attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.	
Art. 18 (Disposizioni di attuazione)	Art. 18 (Disposizioni di attuazione)
1. Le disposizioni attuative di cui al presente titolo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. idem
Art. 19 (Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)	Art. 19 (Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)
1. La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 9 della presente legge; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.	1.



TITOLO II "Disposizioni in materia di entrate tributarie"	TITOLO II "Disposizioni in materia di entrate tributarie" Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5	
Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)		
1. L'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituto:	idem	
"Art. 4 (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)	"Art. 4 (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)	
1. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive	idem	



modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma successivo.

2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, "Caccia e Pesca", numeri d'ordine 15, 16,17, 18, 19 e di cui al Titolo V, "Agricoltura", numero d'ordine 27, come indicati dal D.Lgs.230/1991 esuccessive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali.".

2

idem

Art. 21

Art. 21

(Modifiche ed integrazioni-all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13) 1. H comma 2 dell'articolo 3 della legge 1. L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile

- regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale bilancio 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:
 - "2. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008; ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), in deroga a quanto previsto dal eomma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di tipo A-di-cui

del bilancio annuale di previsione 2001 e del pluriennale 2001-2003. 2001). come modificato finanziaria dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus))

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.



alla legge 8 novembre 1991, n. 381e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo -- restando, comunque, l'obbligo della presentazione della diehiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione . dell'imponibile IRAP, alla competente-Agenzia delle Entrate".

446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità successive sociale) e modifiche. limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono all'aliquota assoggettati *IRAP* ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.

- 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque,



l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

4. L'aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.".

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 43)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 13/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 4/2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 ione alianota Iran

(Determinazione aliquota Irap per le società cooperative di lavoro)

- "1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono all'aliquota assoggettati ridotta di un punto percentuale rispetto quella stabilità а dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.
- 2. L'aliquota IRAP di cui al



	presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.".
Art. 2 2 (Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)	Art. 23 (Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività)
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive	1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che eserciscono complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).	2. idem
3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.	3. idem
4. L'aliquota determinata al comma l si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.	4. idem



Art. 2 3 (Abrogazione)	Art. 2 4 (Abrogazione)
1. L'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.	1. idem
TITOLO III "Disposizioni in materia di entrate derivanti da permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di contributi per la tutela ambientale"	TITOLO III "Disposizioni in materia di entrate derivanti da permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di contributi per la tutela ambientale"
Art. 24 (Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)	Art. 25 (Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)
1. Per l'anno 2008, e comunque sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,0 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,0 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.	
Art. 2 5 (Sostituzione dell'art icolo 12 della l.r. 3 gennaio 2000, n. 2)	Art. 26 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
1. L'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di

"Art. 12 (Contributo per la tutela dell'ambiente)

- 1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla provincia competente per territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:
 - a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
 - b) argille: 0,375 euro;
 - c) arenarie e calcareniti: 0,45 euro;
 - d) calcari: 0,525 euro:
 - e) basalti: 0.525 euro:
 - f) altre: 0.45 euro.
- 3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazioni di anno, moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.
- 4. Alle province di Perugia e di

materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Contributo per la tutela dell'ambiente)

1.

idem

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione della alla concessione provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun cubo estratto metro diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) idem
- b) idem
- c) idem
- d) idem
- e) idem
- f) idem

3

idem

4.



Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle province sugli importi riscossi.

- contributi riscossi province di Perugia e di Terni, detratta la quota loro competenza, sono trasferiti entro e non-oltre il 30 settembre di ciascun anno per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva alla Regione.
- 6. I comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.
- 7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge

idem

idem

dalle contributi riscossi province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per rispettivamente ai comuni cento dall'esercizio interessati dell'attività estrattiva е alla Regione.

6.

idem

7.



finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti, da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.

idem

8.

idem

9.

idem

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2 e di trasferimento ai comuni e alla regione dei contributi riscossi dalla province di cui al comma 5.".



Allegato A

Settori attività economiche ai quali si applica la variazione di aliquota di cui all'art. 23

Codice di			
1	Codice		
attività	ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITA' ECONOMICA	
ISTAT			
ATECOFIN	2007		
2004	05 64 00		
40.11.0	35.11.00	Produzione di energia elettrica	
40.12.0	35.12.00	Trasmissione di energia elettrica	
40.13.0	35.13.00	Distribuzione di energia elettrica	
	35.14.00	Commercio di energia elettrica	
64.11.0	53.10.00	Attività postali con obbligo di servizio universale	
64.12.0	53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale	
64.20.1	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	
64.20.2	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	
64.20.3	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	
	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	
64.20.4	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	
<u> </u>	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	
	61.10.00	Telecomunicazioni fisse	
64.20.5	61.20.00	Telecomunicazioni mobili	
04.20.5	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari	
1	61.90.10	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)	
	61.90.20	Posto telefonico pubblico ed internet Point	
64.20.6	61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	
61.90.99		Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca	
65.11.0	64.11.00	Attività della Banca Centrale	
05.40.4	01.40.40	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche	
65.12.1	64.19.10	centrali	
65.12.2	64.19.20	Fondi comuni di investimento monetario	
65.12.3	64.19.30	Istituti di moneta elettronica (Imel)	
65.21.0	64.91.00	Leasing finanziario	
65.22.1	64.92.09	Altre attività creditizie nca	
65.22.2	64.99.20	Attività di factoring	
	64.19.40	Cassa Depositi e Prestiti	
1 K4 77 L	64.92.09	Altre attività creditizie nca	
65.23.1	64.99.10	Attività di intermediazione mobiliare	
		Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato	
65.23.2	64.30.10	mobiliare)	
	64.30.20	Sicav (Società di investimento a capitale variabile)	
65.23.3	64.20.00	Attività delle società di partecipazione (holding)	
65.23.4	64.99.30	Attività di merchant bank	
65.23.5	64.99.50	Attività di intermediazione in cambi	
	64.99.40	Attività delle società veicolo	
65.23.6	64.99.60	Altre intermediazioni finanziarie nca	
	65.11.00	Assicurazioni sulla vita	
66.01.0	65.20.00	Attività di riassicurazione	
	35.25.00	ACCUSATE OF TRANSPORTATIONS	



66.02.0	65.11.00	Assicurazioni sulla vita
	65.30.10	Attività dei fondi pensione aperti
	65.30.20	Attività dei fondi pensione negoziali
	65.30.30	Attività dei fondi pensione preesistenti
66.03.0	65.12.00	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
	65.20.00	Attività di riassicurazione
67.11.1	66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
67.11.2	66.11.00	Amministrazione di mercati finanziari
67.12.0	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
	66.30.00	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
67.13.1	66.12.00	Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
67.13.2	66.19.21	Promotori finanziari
67.13.3	64.92.01	Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
	66.19.22	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
	66.19.40	Attività di Bancoposta
	66.22.01	Broker di assicurazioni
	66.22.02	Agenti di assicurazioni
67.20.1	66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni
	66.22.04	Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
	66.29.09	Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
67.20.2	66.21.00	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3	66.29.01	Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
	41.10.00	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
70.11.0	42.99.01	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
	68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.12.0	68.10.00	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
70.20.0	68.20.01	Locazione immobiliare di beni propri
	68.20.02	Affitto di aziende
70.31.0	68.31.00	Attività di mediazione immobiliare
70.32.0	68.32.00	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terz
Ì	81.10.00	Servizi integrati di gestione agli edifici



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.